

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## **VI Commissione**

Abrogazione dell'articolo 49 del codice della navigazione,  
concernente la devoluzione allo Stato delle opere non  
amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del  
demanio marittimo

**BOZZA NON CORRETTA**



## ALLEGATO

Abrogazione dell'articolo 49 del codice della navigazione, concernente la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo

## PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 1.** Fenu, Gubitoso, Lovecchio, Raffa, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Relatore	Governo

\* \* \*

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

Art. 1. - *(Modifiche al Codice della navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327)*

1. Al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

«Art. 37-bis. - *(Indennizzo del concessionario uscente)*

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi eurounitari e costituzionali di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di tutela dell'investimento e di contrasto a forme dirette ed indirette di indebito arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c., laddove le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive siano riassegnate tramite procedure

selettive, è riconosciuto al concessionario uscente, sia che operi in forma di ditta individuale che societaria, un indennizzo a carico del concessionario subentrante in misura corrispondente al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione calcolato secondo i principi, le metodologie e le procedure di stima di cui alla norma UNI 11729:2018 "Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico ricreativo (imprese balneari)".

2. L'indennizzo di cui al comma 1, il cui importo è asseverato da una perizia redatta da un professionista abilitato nominato dal concessionario uscente, è reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione. I costi della perizia di cui al periodo precedente sono posti a carico del concessionario uscente.

3. La procedura selettiva si perfeziona con l'avvenuta corresponsione dell'indennizzo di cui al primo comma.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 non è riconosciuto nei casi di mancato deposito della perizia nei termini di cui al comma 2, di revoca, rinunzia, sospensione della concessione e/o mancata partecipazione alla procedura di affidamento della stessa.

5. Nelle more delle procedure selettive è consentito al concessionario che intenda concorrere per il rinnovo della concessione rivalutare i beni di impresa, inclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti nell'ultimo bilancio d'esercizio applicando le disposizioni di cui

all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, ad esclusione del comma 5.

6. Una quota pari al 50 per cento dell'imposta sostitutiva derivante dalle rivalutazioni di cui al comma 5 è destinata alle Regioni per attività di riqualificazione e valorizzazione ambientale del demanio marittimo, lacuale e fluviale libero da concessioni o inconcedibile.

7. Le procedure di affidamento in corso all'entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni di cui al presente articolo.»;

b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49.

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione e solo ove venga a cessare definitivamente la concessione, le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale restano acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Modifiche al Codice della navigazione, di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327

## 1. 2. Zucconi.

Relatore	Governo

\* \* \*

*Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:*

Art. 1. - (Disposizioni concernenti la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili e la cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo).

1. L'articolo 49 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione, è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (*Trasferimento delle opere amovibili e non amovibili*)

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, alla cessazione della concessione, le opere non amovibili, amovibili e di facile rimozione, costruite o installate sulla zona demaniale e assistite da validi titoli edilizi ed autorizzatori, sono trasferite al concessionario subentrante a fronte di un adeguato indennizzo da determinare prima dell'avvio della procedura di evidenza pubblica, posto a carico dello stesso, da corrispondere al concessionario uscente. Ai fini della quantificazione dell'indennizzo, l'autorità concedente definisce il valore aziendale dell'impresa insistente su tale area, compreso l'avviamento, sulla base di una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato nominato dalla medesima autorità e acquisita a spese del concessionario uscente.

2. Resta ferma la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la demolizione delle opere non amovibili di cui al comma 1, con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato, corrispondendo al concessionario un adeguato indennizzo. Ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, l'amministrazione è esonerata dalla corresponsione dell'indennizzo di cui al periodo precedente e può provvedere d'ufficio alla demolizione ai sensi dell'articolo 54.

3. Qualora, alla cessazione della concessione, l'autorità concedente intenda destinare la zona demaniale ad altro uso e non procedere a un nuovo affidamento, la medesima autorità può comunque, quando ritenga che contribuiscano alla valorizzazione del demanio e al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, acquisire, al loro valore di mercato, le opere amovibili o di facile rimozione, installate sulla zona demaniale e assistite da validi titoli edilizi ed autorizzatori.

4. Qualora, nelle more dell'individuazione del concessionario subentrante, sia

inutilmente decorso un anno dalla scadenza della concessione, l'indennizzo di cui al comma 1 è anticipato dallo Stato. Gli oneri sostenuti per l'anticipazione sono successivamente posti a carico del concessionario subentrante nell'ambito della procedura di affidamento della concessione.».

Art. 1-bis. - (*Modificazioni alla legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 nell'ambito della delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive*).

1. All'articolo 4, comma 2, lettera e), della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il numero 3), è inserito il seguente:

«3-bis) previsione dei pareri preventivi e vincolanti della Regione, della Città Metropolitana e della Provincia, in merito ai profili di propria competenza presenti nel bando di gara per l'affidamento delle concessioni;».

**1. 3.** Stefanazzi, Gnassi, Lai, Tabacci, D'Alfonso, Merola, De Luca, Ubaldo Pagano, Lacarra, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Bakkali.

Relatore	Governo

\* \* \*

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

Art. 1. - (*Disposizioni concernenti la cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo*)

1. In deroga all'articolo 49 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione, e limitatamente all'affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, alla cessazione della concessione

le opere non amovibili, amovibili e di facile rimozione, costruite o installate sulla zona demaniale e assistite da validi titoli edilizi ed autorizzatori, sono trasferite al concessionario subentrante, a fronte di un adeguato indennizzo da determinare prima dell'avvio della procedura di evidenza pubblica, posto a carico dello stesso, da corrispondere al concessionario uscente. Ai fini della quantificazione dell'indennizzo, l'autorità concedente definisce il valore aziendale dell'impresa insistente su tale area, compreso l'avviamento, sulla base di una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato nominato dalla medesima autorità e acquisita a spese del concessionario uscente.

2. L'autorità concedente può ordinare la demolizione delle opere non amovibili di cui al comma 1, con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato, corrispondendo al concessionario un adeguato indennizzo. Ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, l'amministrazione è esonerata dalla corresponsione dell'indennizzo di cui al periodo precedente e può provvedere d'ufficio alla demolizione ai sensi dell'articolo 54 del citato codice della navigazione.

3. Qualora l'autorità concedente intenda destinare la zona demaniale ad altro uso e non procedere a un nuovo affidamento, la medesima autorità può comunque, quando ritenga che contribuiscano alla valorizzazione del demanio e al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, acquisire, al loro valore di mercato, le opere amovibili o di facile rimozione, installate sulla zona demaniale e assistite da validi titoli edilizi ed autorizzatori.

4. Qualora, nelle more dell'individuazione del concessionario subentrante, sia inutilmente decorso un anno dalla scadenza della concessione, l'indennizzo di cui al comma 1 è anticipato dallo Stato. Gli oneri sostenuti per l'anticipazione sono successivamente posti a carico del concessionario subentrante nell'ambito della procedura di affidamento della concessione.

5. All'articolo 4, comma 2, lettera e) della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il numero 3), è inserito il seguente:

«3-bis) previsione dei pareri preventivi e vincolanti della Regione, della Città Metropolitana e della Provincia, in merito ai profili di propria competenza presenti nel bando di gara per l'affidamento delle concessioni;».

**1. 4.** Stefanazzi, Gnassi, Lai, Tabacci, D'Alfonso, Merola, De Luca, Ubaldo Pagano, Lacarra, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Bakkali.

Relatore	Governo

\* \* \*

*Sostituire l'articolo 1, con i seguenti:*

**Art.1. - (Modifiche al Codice della navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327)**

1. Al Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 36, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 36-bis. - (Indennizzo del concessionario uscente)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi eurounitari e costituzionali di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di tutela dell'investimento e di contrasto a forme dirette ed indirette di indebito arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c., laddove le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive siano riassegnate tramite procedure selettive, è riconosciuto al concessionario uscente, sia che operi in forma di ditta individuale che societaria, un indennizzo a carico del concessionario subentrante in misura corrispondente al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della

concessione calcolato secondo i principi, le metodologie e le procedure di stima di cui alla norma UNI 11729:2018 "Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico ricreativo".

2. L'indennizzo di cui al comma 1, il cui importo è asseverato da una perizia redatta da un professionista abilitato nominato dal concessionario uscente, è reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione. I costi della perizia di cui al periodo precedente sono posti a carico del concessionario uscente.

3. La procedura selettiva si perfeziona con l'avvenuta corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 non è riconosciuto nei casi di mancato deposito della perizia nei termini di cui al comma 2, di revoca, rinuncia, sospensione della concessione e/o mancata partecipazione alla procedura di affidamento della stessa.

5. Nelle more delle procedure selettive è consentito al concessionario che intenda concorrere per il rinnovo della concessione rivalutare i beni di impresa, inclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti nell'ultimo bilancio d'esercizio applicando le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, ad esclusione del comma 5.

6. Una quota pari al 50 per cento del gettito dell'imposta sostitutiva derivante dalle rivalutazioni di cui al comma 5 è destinata alle Regioni per attività di riqualificazione e valorizzazione ambientale del demanio marittimo, lacuale e fluviale libero da concessioni o inconcedibile.

7. Le procedure di affidamento in corso all'entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni di cui al presente articolo.

**Art. 36-ter. - (Criteri per le procedure di selezione)**

1. Le procedure di selezione di cui all'articolo 36-bis sono disciplinate ai sensi del presente articolo.

2 La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si svolge nel rispetto del diritto europeo e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, tenendo conto anche delle disposizioni a tutela della massima partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.

3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento, anche su istanza di parte, mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 6. Il bando è pubblicato sul sito internet dell'ente concedente, e sull'albo pretorio *online* del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. La pubblicazione del bando avviene per estratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1942, n. 327, e la documentazione integrale inerente alla concessione è consultabile dagli interessati presso l'ente concedente.

4. L'ente concedente può prevedere ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto del principio generale di proporzionalità.

5. Gli atti della procedura sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6. Nel bando di gara sono indicati:

a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione

dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;

b) informazioni in merito all'eventuale presenza di opere, mezzi e attrezzature amovibili o di difficile rimozione;

c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 8 e comunque di durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 20 anni;

d) la misura del canone determinata mediante l'applicazione dei criteri tabellari di legge vigenti all'atto della pubblicazione del bando;

e) la misura dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente in caso di subentro, come determinato dal successivo comma 10, quale importo minimo posto a base della procedura di assegnazione;

f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;

g) i requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento;

i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;

l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto incluso nell'offerta con quantificazione del valore degli investimenti da realizzare;

m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;

n) le modalità e i termini della selezione;

o) i criteri per agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;

p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;

q) i motivi della mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio, d'intesa con i Ministeri interessati ai sensi dell'art. 10-*quater*, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono approvate linee guida vincolanti per la predisposizione dei bandi, aventi i contenuti di cui al comma 5.

8. La durata della concessione è stabilita dall'ente concedente, sulla base delle linee guida vincolanti di cui al comma 6, tenendo conto dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, nonché della redditività della concessione e non oltre quanto necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario. In ogni caso la durata massima della concessione non può essere superiore a venti anni.

9. Ai fini della scelta del concessionario, in ottemperanza alle linee guida vincolanti di cui al comma 6, l'ente concedente tiene conto in particolare:

a) della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché dell'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;

b) della qualità degli impianti e dei manufatti da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio

architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;

c) dell'interazione con il sistema turistico nell'ambito territoriale di riferimento, attraverso l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;

d) dell'incremento e della diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;

e) del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali ed immateriali impiegati nelle attività oggetto della concessione;

f) degli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale, perseguiti dal concorrente;

g) dell'impegno del concorrente ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività necessarie alla gestione della concessione, personale di età inferiore ai trentasei anni;

h) dell'esperienza tecnica e professionale eventualmente già acquisita dal concorrente in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di trasparenza, proporzionalità e di adeguatezza;

i) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, abbiano eventualmente utilizzato una concessione marittima, lacuale o fluviale, per finalità turistico-ricreative o sportiva quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti;

l) al fine di garantire la massima partecipazione al mercato delle concessioni di cui al comma 1, del numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta,

m) del numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.

10. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della



verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.

11. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del presente codice.

*Art. 36-quater. - (Piano nazionale 2024-2029 per lo sviluppo delle attività insistenti sulle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo e sportivo sull'intero territorio nazionale)*

1. Si ricorre alle procedure di selezione di cui all'articolo 36-ter, in armonia con quanto disciplinato dall'articolo 12, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, soltanto qualora emerga che la risorsa disponibile sia scarsa, in ragione di quanto stabilito dai successivi commi.

2. Con riferimento al settore turistico-ricreativo e sportivo su demanio marittimo, lacuale e fluviale, per risorsa naturale, di cui all'articolo 12, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, si intende l'area demaniale disponibile dove possono insistere le attività economiche di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quali servizi in autorizzazione o in concessione.

3. In ragione di quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Giustizia del 20 aprile 2023, in riferimento alla determinazione da parte dello Stato membro della valutazione a livello nazionale della scarsità delle risorse naturali utilizzabili su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, la risorsa naturale è da considerarsi scarsa sull'intero territorio nazionale, quando l'area disponibile, di cui al precedente comma, è

pari o inferiore al 49 per cento a livello nazionale, ovvero quando l'area disponibile di una singola regione è pari o inferiore al 39 per cento.

4. Al fine di garantire la concorrenza delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive sul demanio marittimo, lacuale e fluviale, previa notifica alla Commissione europea, con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano nazionale 2024-2029 per lo sviluppo delle attività insistenti sulle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo e sportivo sull'intero territorio nazionale. Lo schema del Piano è sottoposto al parere preventivo del Consiglio di Stato.

5. Il Piano, di cui al comma 4:

a) recepisce i dati relativi alla mappatura dello stato di occupazione della risorsa naturale disponibile, elaborati dal tavolo interministeriale, di cui all'art. 10-quater, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, di cui alla tabella e allegati al presente articolo;

b) prevede l'assegnazione di una quota dell'area disponibile per una percentuale non inferiore al 15 per cento della risorsa regionale complessiva, da raggiungersi nel periodo di durata del piano stesso;

c) delinea le modalità di investimento per la riqualificazione delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali per favorire l'adeguato equilibrio tra le aree oggetto di affidamento in concessione, in autorizzazione o in convenzione e le aree libere o libere attrezzate, in linea con le norme regionali sull'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e i relativi piani urbanistici.

6. I titoli concessori su aree demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 2022, n. 118, conservano validità per tutta la durata del Piano di cui al comma 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2029.»;

b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - (*Devoluzione delle opere non amovibili e diritto di prelazione*)

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato.

2. In ogni caso, alla cessazione della concessione, il titolare può manifestare all'autorità competente un interesse alla prosecuzione dell'uso della medesima. L'Autorità competente provvede a dare evidenza pubblica al rinnovo della concessione. Qualora, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'evidenza, non siano pervenute domande concorrenti da parte di terzi, al titolare è riconosciuto l'affidamento della concessione. Nel caso di più domande concorrenti, il titolare ha diritto di prelazione a condizione che comunichi, entro 10 giorni dalla data di notifica della scelta dell'offerta, di essere soggetto alle condizioni dell'offerta più alta, al netto del riconoscimento del valore aziendale, di cui al comma 3.

3. A seguito della procedura di selezione, qualora la concessione sia assegnata a soggetto diverso dal precedente concessionario, al concessionario uscente è riconosciuto un indennizzo per la perdita della concessione, individuabile nel valore dell'azienda insistente sulla concessione stessa, comprendente l'avviamento, l'equa remunerazione degli investimenti effettuati, il valore patrimoniale materiale ed immateriale dell'azienda al momento dello svolgimento della selezione.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Modifiche al Codice della navigazione, di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e norme per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile.

**1. 5.** Montemagni, Cavandoli.

Relatore	Governo

\* \* \*

*Sostituire l'articolo 1, con i seguenti:*

Art.1. - (*Modifiche al Codice della navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327*)

1. Al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 36, è aggiunto il seguente:

«Art. 36-bis (*Indennizzo del concessionario uscente*)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi eurounitari e costituzionali di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di tutela dell'investimento e di contrasto a forme dirette ed indirette di indebito arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c., laddove le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive siano riassegnate tramite procedure selettive, è riconosciuto al concessionario uscente, sia che operi in forma di ditta individuale che societaria, un indennizzo a carico del concessionario subentrante in misura corrispondente al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione calcolato secondo i principi, le metodologie e le procedure di stima di cui alla norma UNI 11729:2018 "Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico ricreativo".

2. L'indennizzo di cui al comma 1, il cui importo è asseverato da una perizia redatta da un professionista abilitato nominato dal concessionario uscente, è reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione. I costi della perizia di cui al periodo precedente sono posti a carico del concessionario uscente.

3. La procedura selettiva si perfeziona con l'avvenuta corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 non è riconosciuto nei casi di mancato deposito della perizia nei termini di cui al comma 2, di revoca, rinuncia, sospensione della concessione e/o mancata partecipazione alla procedura di affidamento della stessa.

5. Nelle more delle procedure selettive è consentito al concessionario che intenda concorrere per il rinnovo della concessione rivalutare i beni di impresa, inclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti nell'ultimo bilancio d'esercizio applicando le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, ad esclusione del comma 5.

6. Una quota pari al 50 per cento dell'imposta sostitutiva derivante dalle rivalutazioni di cui al comma 5 è destinata alle Regioni per attività di riqualificazione e valorizzazione ambientale del demanio marittimo, lacuale e fluviale libero da concessioni o inconcedibile.

7. Le procedure di affidamento in corso all'entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni di cui al presente articolo.»;

b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - (*Devoluzione delle opere non amovibili e diritto di prelazione*)

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato.

2. In ogni caso, alla cessazione della concessione, il titolare può manifestare all'autorità competente un interesse alla prosecuzione dell'uso della medesima. L'Autorità competente provvede a dare evidenza pubblica al rinnovo della concessione. Qualora, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'evidenza, non siano pervenute domande concorrenti da parte di terzi, al titolare è riconosciuto l'affidamento della concessione. Nel caso di più domande

concorrenti, il titolare ha diritto di prelazione a condizione che comunichi, entro 10 giorni dalla data di notifica della scelta dell'offerta, di essere soggetto alle condizioni dell'offerta più alta, al netto del riconoscimento del valore aziendale, di cui al comma successivo.

3. A seguito della procedura di selezione, qualora la concessione sia assegnata a soggetto diverso dal precedente concessionario, al concessionario uscente è riconosciuto un indennizzo per la perdita della concessione, individuabile nel valore dell'azienda insistente sulla concessione stessa, comprendente l'avviamento, l'equa remunerazione degli investimenti effettuati, il valore patrimoniale materiale ed immateriale dell'azienda al momento dello svolgimento della selezione.»;

c) dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis. - (*Determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile*)

1. Si ricorre alle procedure di selezione di cui all'articolo 49 del presente Codice, in armonia con quanto disciplinato dall'articolo 12, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, soltanto qualora emerga che la risorsa disponibile sia scarsa, in ragione di quanto stabilito dal comma 2.

2. I criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile di cui al comma 2 dell'articolo 10-*quater*, del decreto legge 22 dicembre 2022, n.198, sono recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Modifiche al Codice

della navigazione, di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e norme per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile.

**1. 6.** Montemagni, Cavandoli.

Relatore	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

*Art. 1-bis. - (Esclusione delle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) alle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, rilasciate per servizi pubblici, per servizi e attività portuali e produttive o per le seguenti attività:

- 1) stabilimenti balneari;
- 2) gestione di strutture turistico-ricettive e attività turistico-ricreative o sportive;
- 3) noleggio di imbarcazioni e natanti.».

**1. 01.** Deborah Bergamini, Tenerini, De Palma, Bagnasco.

Relatore	Governo